



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 19/12/2019

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020..

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **13** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.45 del **19/12/2019**). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Benaglia Francesco
Cavazzoni Eleonora
Benatti Dirce

Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni Chiara.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

VERONA CAMILLA	Presente
ALBERINI DANIELE	Presente
BENATTI DIRCE	Presente

BERNI MASSIMO	Assente
CAVAZZONI ELEONORA	Presente
CREMA GIANLUCA	Presente
DALLASTA PAOLO	Presente
MAESTRI GABRIELE	Presente
MANTOVANI ROBERTA	Presente
MEDICI ALESSANDRA	Presente
MURGIA PIETRO	Assente
PAVESI ERICA	Presente
ALLEGRETTI VANNI	Assente
IAFRATE VINCENZO	Presente
RODOLFI ELISA	Assente
BENAGLIA FRANCESCO	Presente
SOLIANI GIANLUCA	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Deliberazione n. 47 del 19/12/2019

Servizio Tributi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

Si dà atto che durante la discussione della manovra di Bilancio entra il Consigliere Murgia Pietro. I presenti sono n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- 1) L'art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- 2) l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- 3) l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- 4) la Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi dal 707 al 718;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art.151, comma 1 del D. Lgs 267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

CONSIDERATO che il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato il comma 13-bis del D.L. . 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipando al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono effettuare l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai fini dell'efficacia delle medesime;

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 45 del 20 dicembre 2018, con la quale furono confermate per il 2019 le stesse aliquote vigenti per il 2018;

RITENUTO di confermare le stesse aliquote per l'applicazione dell'IMU anche per l'anno 2020, come di seguito esposto:

<u>4,9 per mille</u>	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
-----------------------------	---

	<p>catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>ESENTE</u></p>	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>FORZE DI POLIZIA E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>

	<p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. <p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p> <p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<p><u>7,6 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio <u>entro il 31 dicembre 2018</u>. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><u>COMODATI a PARENTI DI I° GRADO IN LINEA RETTA:</u> <u>La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo <u>attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</u></u></p>

<p><u>9,0 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA PER FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALLE FATTISPECIE PRECEDENTI</p> <p>Si applica a tutti gli immobili della categoria “A” esclusi gli A10, diversi da quelli compresi nelle fattispecie precedenti, quindi quelli locati con regolare contratto, quelli vuoti e quelli tenuti a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C6 e C/7, una per tipo).</p> <p>Si applica altresì agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per tali immobili, ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è ridotta al 75%</p> <p>Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.</p>
<p><u>8,6 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</p> <p>FABBRICATI</p> <ul style="list-style-type: none"> A/10 Uffici e studi privati C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito (diversi dalle pertinenze) C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (diversi dalle pertinenze) C/7 Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti (diversi dalle pertinenze) D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. <p>Fabbricati del gruppo B</p> <p>N.B.: Per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,76 % quale riserva allo Stato; - 0,10 % quale riserva al Comune.
<p><u>8,6 per mille</u></p>	<p>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI Si applica alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli tenuto conto che:</p> <p>-----</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29

	<p>marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</p> <ul style="list-style-type: none">- costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
--	--

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e dato atto che la fattispecie non necessita il parere dell'organo di revisione, comunque per altro espresso sulla materia congiuntamente all'esame del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, in quanto non viene modificata la precedente disciplina;

Con n.12 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Benaglia Francesco e Soliani Gianluca), n.0 contrari legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** le aliquote come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2020.
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. **DI DARE ATTO** che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2020.
5. **DI INCARICARE** il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
6. **DI DICHIARARE** con separata votazione (n.12 voti favorevoli, n. 2 astenuti: Benaglia Francesco e Soliani Gianluca; n.0 contrari), il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 e dei relativi allegati, cui è collegata la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 3071/2019 dell'Servizio Tributi ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 06/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3071/2019 dell'Servizio Tributi ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 06/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005